

**Appello - improcedibilita' - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante -
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024 (Rv. 670511-01)**

Notificazione dell'appello a mezzo PEC - Costituzione in modalità analogica - Omesso deposito degli originali o duplicati telematici - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell'appello avendo l'appellante, all'atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell'atto di appello con le relate di notifica unitamente all'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l'atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024 (Rv. 670511-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348